



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese

ROMA, 29 MARZO 2011, PROT. 58135

AL SIG. ...(OMISSIS)...
e-mail:@email.it

e p.c.: alla C.C.I.A.A. di Vicenza
*alla cortese attenzione del Presidente della
Commissione Provinciale Artigianato
(trasmissione via pec)*

Oggetto: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008.

Si fa riferimento alla lettera datata 8 marzo 2011 con la quale la S.V. ha presentato a questo Ministero un quesito in materia di impiantistica, di cui al D.M. 37/2008.

In particolare è stato chiesto di conoscere se l'esperienza professionale acquisita negli ultimi 10 anni presso un'impresa abilitata nel settore dell'impiantistica (per tutte le lettere previste dall'art.1, comma 2), costituisca requisito sufficiente al fine di poter abilitare una costituenda impresa artigiana (costituita nella forma di società in accomandita semplice).

Al riguardo la S.V. ha fatto conoscere che la Commissione Provinciale Artigianato (che legge per opportuna conoscenza, in quanto responsabile del procedimento) ha proceduto al *riconoscimento dell'abilitazione per le sole lettere a), b) e c)* del comma 2 dell'art.1 del d.m. 37/2008, tenuto conto che l'esperienza professionale di cui alle lettere d), e), f) e g) è stata maturata dalla S.V. in qualità di impiegato tecnico.

La S.V. è in possesso dei sotto indicati requisiti tecnico-professionali:

1. possesso del diploma di perito industriale capo tecnico, specializzazione elettrotecnica (conseguito nel 1992);
2. possesso delle abilitazioni di cui alle lettere a), b) e c) per aver svolto mansione di responsabile tecnico presso un'impresa di impiantistica operante nel settore elettrico per un periodo di anni 3;
3. maturazione dei requisiti tecnico professionali - di cui al punto precedente, nonché della lettera d) - per effetto dell'esperienza acquisita antecedentemente presso altra impresa di impiantistica;
4. possesso delle buste paga per complessivi anni 10 che certificano l'impiego - come 7° livello - presso un'impresa di impiantistica abilitata (come detto al 2° capoverso) per tutte le lettere di cui all'art.1, comma 2 del d.m. 37/2008; le mansioni svolte dalla S.V. sono state prettamente di responsabilità tecnica nel settore degli appalti pubblici, aventi ad oggetto opere riguardanti, in particolare, impianti antincendio, impianti di sollevamento e impianti di distribuzione gas.



La S.V. ha infine fatto conoscere che la Commissione, al fine di un eventuale riesame della pratica (di richiesta di abilitazione inerente le lettere d-e-f-g), ha richiesto di implementare la documentazione presentata in sede di istanza con ulteriore altra documentazione concernente le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati dall'impresa in questione in questi 10 anni di esperienza professionale maturata. A tal proposito è stato, inoltre, dichiarato dalla S.V. che l'impresa in questione è in possesso della certificazione SOA che attesta pubblicamente che la medesima opera in settori riconducibili alle lettere d), e), f) e g).

In proposito si rappresenta preliminarmente che la valutazione dei requisiti tecnico-professionali non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative esclusive della C.P.A., responsabile del procedimento (in quanto trattasi di impresa artigiana). Tuttavia, in quanto richiesto, si ritiene opportuno fornire risposta al quesito proposto facendo presente quanto appresso.

Circa quanto fatto conoscere dalla S.V. in merito al possesso del diploma di perito industriale capo tecnico, specializzazione elettrotecnica, si rappresenta che questa Amministrazione non è competente a valutare i titoli di studio o a esprimere qualificati pareri al riguardo.

Si rappresenta altresì che questo Ministero non reputa opportuno entrare nel merito di quanto stabilito dalla Commissione circa l'abilitazione concessa per le lettere a), b) e c) dell'art.1, comma 2 del d.m.37/2008, anche tenuto conto che le informazioni fornite dalla S.V. non sono sufficientemente complete per una loro relativa valutazione.

In relazione all'esperienza citata al punto 3 della presente, maturata ai fini dell'abilitazione di cui alla lettera d), si rappresenta che gli elementi forniti risultano assolutamente insufficienti a consentire a questa Amministrazione di fornire un adeguato parere al riguardo.

Si fa, tuttavia, presente che ai fini dell'acquisizione dei requisiti tecnico-professionale occorre fare riferimento a quanto previsto dall'art.4 del d.m. 37 in parola, che stabilisce:

“Art. 4. Requisiti tecnico-professionali

1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

- a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;*
- b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;*
- c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;*



d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni”.

Dal tenore della normativa sopracitata appare, quindi, evidente che la qualifica di “*impiegato tecnico*” debba essere esclusa. Pur tuttavia si rappresenta che in passato talune sentenze della Corte di Cassazione hanno evidenziato come l'iscrizione del dipendente nel libretto del lavoro (la cui obbligatorietà, peraltro, è oggi venuta meno) e quanto ivi riportato, non poteva costituire in assoluto prova certa della durata e del contenuto del rapporto di lavoro.

Infatti, le annotazioni sul libretto del lavoro, avendo natura di scrittura privata e consistenti in dichiarazioni unilaterali del datore di lavoro, secondo la Cassazione, non potevano valere da sole a dimostrare con certezza il contenuto del rapporto di lavoro, pur costituendone un valido, ma non esclusivo, strumento per la sua corretta e puntuale definizione.

Tuttavia occorre rilevare come, a parere di questa Amministrazione, l'autodichiarazione del proponente e/o le eventuali dichiarazioni del rappresentante legale o dell'ex responsabile tecnico, non siano assolutamente sufficienti ad assicurare un attendibile valutazione del contenuto del rapporto di lavoro che legava l'impresa all'impiegato tecnico e, conseguentemente, della corretta attribuzione dei requisiti previsti dal d.m. in parola.

Pertanto ogni dichiarazione va necessariamente riscontrata in maniera inequivocabile da parte della Pubblica Amministrazione ricevente, a norma del combinato disposto degli artt. 46, 47 e 71 del D.p.r. 445/2000, anche in altri modi, relativamente ai quali questa Amministrazione non è in grado di fornire suggerimenti.

Peraltro, a parere della Scrivente, le certificazioni di conformità relative ai lavori realizzati dall'impresa non si ritengono utili a far venir meno i rilievi che ha avanzato la Commissione in sede di esame dell'istanza, tenuto conto che il nodo della questione non è solamente se l'impresa abbia svolto o meno l'attività che la S.V. ha dichiarato, quanto se la S.V. medesima abbia svolto le mansioni dichiarate, cioè equiparabili a quelle normalmente svolte da un operaio installatore con qualifica di specializzato.



Si coglie l'occasione per rappresentare, comunque, come un eventuale rideterminazione delle competenze lavorative dell'impiegato tecnico (per effetto delle dichiarazioni di cui sopra) comporti da parte di codesta Camera l'obbligo di denunciare il diverso inquadramento del personale di un'impresa a taluni Enti pubblici (INPS, INAIL, AGENZIA DELLE ENTRATE, ecc), per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRIGENTE
(Marco Maceroni)